

COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Dirigente Responsabile:	FERNANDO DELLA PINA
Settore :	SETTORE EDILIZIA PRIVATA - SUAP - AMBIENTE - PATRIMONIO
g	777777777
Servizio:	Ambiente

Numero	Data
31	28-01-2025

OGGETTO:	MISURE PREVENTIVE CONTRO LA ZANZARA AEDES ALBOPICTUS
	(ZANZARA TIGRE) E ALTRE SPECIE DI ZANZARE.

Proposta n. 33 del 28-01-2025

Ai sensi dell art. 5 comma 6 del Regolamento sull organizzazione dei controlli interni il Dirigente Responsabile del Servizio esercita il controllo di regolarit amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile FERNANDO DELLA PINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 39 del 08.06.2023, con il quale è stato affidato al Dott. Ing. Fernando Della Pina l'incarico delle funzioni dirigenziali del settore Edilizia Privata - Suap – Ambiente – Patrimonio.

CONSIDERATA la notevole diffusione della zanzara Aedes Albopictus (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteo climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre.

PRESO ATTO che in Italia, a partire dal 2007, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, trasmesso all'uomo e agli animali, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (Culex pipiens).

CONSIDERATO che, per evitare la proliferazione delle zanzare, il Comune di Massa, si avvale dell'Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana, A.S.M.I.U., che programma, come da contratto di servizio, un'attività di monitoraggio e disinfestazione sul territorio cittadino, che prevede l'esecuzione di trattamenti antilarvali e adulticidi nelle aree pubbliche.

CONSIDERATO che per dare maggiore efficacia all'intervento di disinfestazione eseguito da A.S.M.I.U. è necessario che nelle aree private siano adottati accorgimenti per evitare la proliferazione delle zanzare.

CONSIDERATO che l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, Dipartimento della Prevenzione, Igiene Pubblica e della Nutrizione, al fine di ridurre il grado di infestazione da zanzare ritiene necessaria ed opportuna l'esecuzione di efficaci trattamenti sul suolo pubblico e l'emanazione di disposizioni di profilassi che impongano ai singoli cittadini, agli amministratori condominiali, ai proprietari e responsabili di attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e stoccaggio di materiali da recupero, ai responsabili di cantiere e ai conduttori di orti, di adottare determinati comportamenti ed interventi.

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre e comune.

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre e comune, per prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario, derivante dall'infestazione.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

VISTO il Regolamento di Igiene Urbana.

VISTO il Contratto di Servizio tra il Comune di Massa ed ASMIU, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 32 del 12 Luglio 2007 e i successivi contratti transitori stipulati al fine di consentire lo "svolgimento in deroga del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Massa da parte dell'Azienda ASMIU".

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA DAL 01.03 AL 30.11

A TUTTA LA CITTADINANZA DI:

- . evitare qualsiasi tipo di ristagno d'acqua nelle piscine, nelle vasche, in depositi di qualsiasi tipo, che possa favorire la formazione di focolai di infestazione di insetti molesti;
- . non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni, nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana e mantenersi in forma stagnante, quali barattoli, bottiglie, sottovasi di piante,copertoni, rifiuti, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- . svuotare sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., procedendo, giornalmente, alla loro pulizia mediante lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l'acqua presente direttamente sul terreno e non nelle caditoie e/o tombini presenti;
- . procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto il controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta o alla chiusura con coperchi a tenuta o con rete zanzariera o con teli plastici evitando, in quest'ultimo caso, la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua;
- . **provvedere** entro due giorni, allo svuotamento di tutti i contenitori di cui sopra, quando, a seguito di precipitazioni atmosferiche, negli stessi si sia creata una raccolta di acqua stagnante;
- . introdurre nelle piccole fontane e laghetti ornamentali di giardini pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) ovvero provvedere autonomamente a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
- . provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana e le griglie di scarico di proprietà privata, presenti in giardini e cortili usando prodotti di sicura efficacia larvicida (possibilmente Bacillus Thuringiensis). Il trattamento potrà essere effettuato dagli stessi proprietari o da ditte specializzate nella disinfestazione, con la periodicità richiesta dalla tipologia di prodotto usato, conservando la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento dovrà essere praticato dopo ogni pioggia;

- . mantenere in perfetta efficienza le grondaie evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua;
- . mantenere i cortili e le aree all'aperto libere da rifiuti, sterpaglie o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua:
- . curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acqua stagnante;
- . introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in quantità di almeno 20 grammi per litro di acqua raccolta o specifici prodotti larvicidi;
- . riempire completamente con sabbia i contenitori di fiori finti.

AI PROPRIETARI, CONDUTTORI NONCHE' LOCATARI DI ORTI, APPEZZAMENTI DI TERRENO, SERRE, VIVAI, ALLEVAMENTI ANIMALI di:

- . **privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- . non abbandonare oggetti e/o contenitori di qualsiasi natura, teli di plastica ecc. ove possa raccogliersi l'acqua piovana e comunque evitare la presenza di situazioni che possano favorire il deposito ed il ristagno d'acqua;
- . **provvedere** allo svuotamento di tutti i contenitori per l'acqua di uso comune presenti negli stessi appezzamenti, come annaffiatoi, secchi, sottovasi, ecc., svuotandoli sul terreno e non nelle caditoie o tombini presenti;
- . coprire in modo adeguato con reti in plastica a maglie fitte o zanzariere ben tese eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, cisterne, serbatoi, provvedendo, se possibile, a svuotarli completamente una volta la settimana.
- . curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici utilizzati.

AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI DI CORSI D'ACQUA, SCARPATE FERROVIARIE E AUTOSTRADALI, CIGLI STRADALI di:

- . curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque;
- . mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- . eliminare le eventuali sterpaglie.

AI PROPRIETARI E RESPONSABILI O AI SOGGETTI CHE, COMUNQUE, ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITA' DI DEPOSITI E ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI ROTTAMAZIONE E IN GENERE DI STOCCAGGIO DI MATERIALI DI RECUPERO di:

- . adottare tutti i provvedimenti utili ad evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio: lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura con telo impermeabile fissato e ben teso per impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- . assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili le prescrizioni di cui al punto precedente, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni o, in alternativa, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

AI GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI DI AUTO O ASSIMILABILI, PER ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E VENDITA E AI DETENTORI DI COPERTONI IN GENERALE di:

- . disporre a piramide gli pneumatici, se stoccati in luogo aperto, dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o, comunque, impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- . eliminare o stoccare in luoghi chiusi, ove possibile, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- . ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico-sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- . provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o, in alternativa, entro 5 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- . non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

AI GESTORI E/O RESPONSABILI DI QUALSIASI CANTIERE di:

- . evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi dovranno essere dotati di copertura ermetica oppure svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- . sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- . **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI, RESPONSABILI O CHE, COMUNQUE, ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITA' DI CONTENITORI (CASSONETTI) E/O AMBIENTI ATTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E AD ESSI ASSIMILABILI di :

. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di

coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

. assicurare, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e l'esecuzione di adeguati trattamenti di disinfestazione ove tali focolai risultino ineliminabili.

AVVERTE CHE

- . la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà diffusa alla cittadinanza tramite il sito internet comunale e gli organi di stampa locali.
- . ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata <u>una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (venticinque/00 euro) ad € 500 (cinquecento/00 euro)</u> ai sensi dell' art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall' art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori saranno ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (cinquanta/00 euro), da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81.
- . la responsabilità per eventuali inadempienze verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.
- . il rispetto del presente provvedimento verrà esercitato tramite sopralluoghi del personale incaricato e, nel caso in cui i trattamenti siano dovuti, con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta disinfestazione rilasciati da imprese specializzate.

INCARICA

.gli Operatori di Vigilanza ed Ispezione dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.T.), la Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e tutti i soggetti incaricati dell'accertamento di violazioni in materia ambientale, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE CHE

- . il presente provvedimento sia trasmesso all'Albo Pretorio, all'Ufficio Stampa, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la sua pubblicazione sul sito internet comunale, agli organi di stampa locali per la più ampia ed opportuna diffusione, ad ASMIU, ASL, ARPAT, Comando di Polizia Municipale, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Rete Ferroviaria Italiana, Società Autostrada Ligure Toscana per i successivi adempimenti di conseguenza.
- qualora, in particolare nel periodo di massimo rischio per l'infestazione di Aedes albopictus (zanzara tigre) e comunque durante il periodo di validità del presente provvedimento, si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari, usufruttuari a qualsiasi titolo o gli esercenti delle attività interessate, dovranno provvedere immediatamente, a propria cura e spese, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate, ovvero provvedere autonomamente alla disinfestazione mediante l'uso di idonei presidi medico chirurgici; al riguardo si precisa che: per interventi **larvicidi** si dovranno privilegiare prodotti di natura biologica, per interventi **adulticidi** si dovranno utilizzare prodotti con alto potere abbattente e bassissima tossicità per l'uomo e per gli animali superiori.
- . in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba essere svolta dal Comune in via sostitutiva.

INFORMA CHE

- . avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- . il presente provvedimento sostituisce ed **abroga** ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con esso;
- . a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Edilizia Privata Suap Ambiente Patrimonio, Dott. Ing. Fernando Della Pina (e-mail: fernandodellapina.massa.ms.it);
- . il presente provvedimento è pubblicizzato in conformità con le disposizioni indicate dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. nel rispetto del principio di trasparenza.

Il Dirigente Dott. Ing. Fernando Della Pina